

Prima pagina>Introduzione di nuove azioni in giustizia>Atlas Giudiciario Europeo in materia civile>Obtenezza de probe

Assunzione delle prove

Belgia

NB! Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

#### Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.

[Elenco delle autorità competenti](#)

#### Articolo 3 – Organo centrale

L'organo centrale incaricato dei compiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del regolamento è il Servizio pubblico federale Giustizia.

Servizio pubblico federale Giustizia (Service Public Fédéral Justice/ Federale Overheidsdienst Justitie)

Service de coopération internationale civile

Boulevard de Waterloo, 115

1000 Bruxelles

Belgio

Telefono: +32(2)542.65.11

Fax: +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38

Email: [eu1206ue@just.fgov.be](mailto:eu1206ue@just.fgov.be)

Conoscenze linguistiche: francese, neerlandese e inglese.

#### Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

Il formulario della domanda (formulario tipo), e i documenti allegati a sostegno della stessa, sono redatti o tradotti nella lingua del distretto giudiziario del tribunale di primo grado a cui la domanda è rivolta.

#### Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Mezzi tecnici accettati dal Belgio per la trasmissione degli atti :

-posta

-fax

#### Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

Servizio pubblico federale Giustizia (Service Public Fédéral Justice/ Federale Overheidsdienst Justitie)

Service de coopération internationale civile

Boulevard de Waterloo, 115 1000 Bruxelles

Telefono: +32(2)542.65.11

Fax: +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38

Email: [eu1206ue@just.fgov.be](mailto:eu1206ue@just.fgov.be)

#### Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

Il Belgio dichiara che, nei rapporti con gli altri Stati membri, il regolamento prevale, per la materia rientrante nel suo campo di applicazione, sugli strumenti seguenti:

Convenzione del 21 giugno 1922 fra il Belgio e la Gran Bretagna sulla trasmissione degli atti giudiziari e extragiudiziari e la raccolta di prove;

Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 concernente la procedura civile;

Convenzione del 1° marzo 1956 fra il Belgio e la Francia, relativa alla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale;

Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul recupero degli alimenti all'estero;

Accordo del 25 aprile 1959 fra il governo belga e il governo della repubblica federale tedesca, volto a facilitare l'applicazione della convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 concernente la procedura civile;

Convenzione del 23 ottobre 1989 fra il Belgio e l'Austria relativa alla reciproca assistenza giudiziaria e alla cooperazione giuridica, che integra la convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 concernente la procedura civile.

Ultimo aggiornamento: 01/08/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.